

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . . . .	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
INDUSTRIA (XII):	
<i>Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia</i> . . . . .	» 5
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
CONVOCAZIONI . . . . .	» 11

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione prende anzitutto in esame alcuni reclami del deputato Lajolo, del deputato Roberti e del senatore Valenzi ed altri, relativi allo spostamento alle ore 23 della rubrica televisiva *Oggi al Parlamento*. Dopo ampia discussione, alla quale intervengono, oltre al Presidente, i deputati Lajolo, De Pascalis, Savio Emanuela, Nannuzzi, Piccoli e Melis e dei senatori Ferretti, Salati e Angelilli, la Commissione, valutati i motivi e le circo-

stanze che hanno consigliato in via temporanea lo spostamento predetto, decide all'unanimità che sia ripristinato l'orario delle 20,15 a partire da venerdì 24 febbraio, con l'intesa che della parte dei lavori parlamentari eventualmente rimasta esclusa per il prolungarsi delle sedute, sia data notizia nella successiva trasmissione.

Esaminato, quindi, un reclamo del deputato Buttè, la Commissione, dopo interventi del Presidente, dei deputati Lajolo, Nannuzzi e Melis e dei senatori Monni e D'Andrea, alla unanimità delibera che la rubrica radiofonica *Ieri al Parlamento* sia riportata, a partire da sabato 25 febbraio, sul Programma nazionale alle ore 7,50.

La Commissione, infine, presi in esame due reclami, il primo del deputato Anderlini e il secondo del deputato Lajolo, relativi ai criteri seguiti dalla RAI nel dare notizia di discorsi recentemente pronunziati dallo stesso deputato Anderlini e dal deputato Ingrao, dopo interventi dei deputati Lajolo, Nannuzzi e Covelli, decide, su proposta del Presidente Delle Fave, di rinviare la discussione al riguardo a un'apposita seduta destinata all'esame dei criteri generali adottati dall'Ente radiotelevisivo per l'organizzazione dei servizi informativi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

#### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO: « Validità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 » (2305);

NANNUZZI: « Valutabilità del concorso per merito distinto e degli esami di idoneità per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sostenuti nella prima applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 » (3776).

Su proposta del relatore Cavallari, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Disposizioni concernenti il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato » (2935);

PIGNI ed altri: « Trattamento economico e nomina nei ruoli organici degli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato » (*Urgenza*) (3106).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di nominare per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno e di quelle vertenti su identica materia assegnata alla Commissione in sede legislativa, un Comitato ristretto, composto dal relatore Ruffini e dai deputati Colleselli, Cavallari Nerino, Nannuzzi, Di Primio e Almirante.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

**GIUSTIZIA (IV)**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente " Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze » (3767).

Il deputato Pennacchini riferisce sul disegno di legge mettendone in evidenza il carattere di urgenza. Passa, quindi, ad esaminare i vari articoli del decreto di legge e chiede al Governo alcuni chiarimenti sulla portata dell'articolo 2. nonché sul terzo comma dell'articolo 3 e, particolarmente, sul primo comma dell'articolo 4.

Intervengono nella discussione i deputati Cavallaro Francesco, Di Primio, Breganze. Il Ministro Reale, preso atto delle richieste di chiarimento, si riserva di esprimere il proprio parere sui punti controversi nella prossima seduta.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia » (3705).

Il deputato Dell'Andro inizia la relazione sottolineando come il disegno di legge, data la vasta portata, debba essere preventivamente inquadrato in una tematica di fondo e, in questo riquadro, è indispensabile attuare la scelta di determinati principi al fine di considerare la congruità delle norme proposte dal Governo ai principi che regolano la vita comunitaria.

Dopo un *excursus* storico della genesi e dello svolgimento della famiglia, con particolare accenno a quella romana, osserva che, oggi, la dottrina considera l'istituto familiare o sotto l'aspetto contrattualistico, o sotto quello autoritario oppure sotto quello comunitario. Precisa di aver usato queste tre accezioni per conglobare in ciascuna di esse la varia gamma di posizioni e di teorie che ciascuno di questi tre principi ha determinato nel campo della dottrina.

Osserva che la tesi contrattualistica ravvisa l'origine della famiglia nella mera volontà arbitraria delle due parti e precisa che il termine « arbitrario » viene da lui usato quale volontà libera dall'oggetto cui si tende e non sotto l'aspetto di una volontà irrazionale o illegittima. Nella concezione autoritaria la famiglia è incentrata su di un solo principio cui le posizioni dei singoli componenti sono subordinate e la famiglia, in questa concezione, viene oggettivata come un bene. Nella concezione comunitaria i soggetti sono considerati come persone e rappresentano il *prius* rispetto alla comunità che sorge, che vive e si potenzia attraverso lo svolgimento ed il miglioramento delle persone che la compongono.

Fa notare che alcuni potrebbero ritenere che la concezione comunitaria rappresenti una sintesi dei due precedenti concetti ma, osserva, questa posizione è errata, in quanto la concezione comunitaria si differenzia in specifici aspetti dall'una e dall'altra. Con questa concezione il valore della famiglia si de-

termina nella esaltazione della persona dei singoli che compongono questa formazione.

Partendo da queste premesse, ritiene che l'indagine della Commissione debba anche considerare quale sia la posizione dello Stato rispetto alla famiglia, perché solo risolvendo questo problema, che va analizzato secondo i principi della nostra Costituzione, il legislatore ordinario potrà porre delle norme e delle regole.

Esamina, quindi, criticamente le concezioni positivistiche e giusnaturalistiche osservando che fra questi due termini si può porre una concezione nuova, forse la più esatta, a suo giudizio, cioè che il diritto stesso contenga in sé la espressione dello Stato.

Ne consegue che la famiglia rappresenta il primo dato dell'ordinamento giuridico e che attraverso questo primo gradino, la organizzazione della comunità si sviluppa e si estende nella naturale vocazione alla realizzazione di una comunità più vasta.

In sostanza è la stessa libertà delle persone che formano la comunità familiare e gli altri ordinamenti che determina il diritto. Lo Stato, quindi, si pone soltanto per sintetizzare gli ordinamenti a lui preesistenti e nello stesso tempo per dare garanzia a questi stessi ordinamenti, per cui ne deriva che lo Stato, da un lato, non è creatore né, dall'altro, è subordinato al diritto.

Esamina, quindi, l'articolo 2 della Costituzione, facendo soffermare l'attenzione sul concetto che la Repubblica « riconosce e garantisce » i diritti inviolabili dell'uomo per dimostrare come questa terminologia del « riconoscere » e del « garantire » rientri nella sistematica già illustrata della posizione dello Stato rispetto alla famiglia.

In questo articolo 2, altra qualificazione particolare deriva dal fatto che, per la prima volta, oltre alla posizione del singolo viene riconosciuta quella della persona nelle formazioni sociali e, tra queste formazioni, una posizione particolare è assunta dalla famiglia.

Fa notare che al successivo articolo 29 della Costituzione ritorna di nuovo il termine « riconosce » il che sta ad indicare che i diritti della famiglia preesistono come valori immanenti a quelli dello Stato.

Riprendendo il concetto inizialmente espresso della concezione comunitaria della famiglia osserva che questo istituto giuridico sorge attraverso un accordo che è la base stessa sulla quale si pone la vita familiare. Affronta quindi, l'esame della evoluzione della famiglia in questo ultimo secolo notando come la stessa trasformazione della società,

da preminentemente agricola a preminentemente industriale, abbia portato a delle innovazioni anche concettuali che egli interpreta in senso positivo in quanto gli sembra che la famiglia stia acquistando maggiori valori ritornando ad una purezza di concetti che forse, prima, con la persistente presenza della donna nell'ambito familiare, venivano oscurati o obliterati da un aspetto consuetudinario.

Analizza il secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione, osservando che la posizione dei coniugi è chiaramente posta sulla base di una eguaglianza morale e giuridica e che gli eventuali limiti stabiliti dalla legge debbono tendere solo a garantire l'unità familiare. A questo punto affronta il problema dell'autorità dello Stato, quale legislatore che pone dei limiti, ed osserva che nella sua concezione l'autorità non può essere che espressione di libertà in quanto lo Stato si pone da mediatore tra alcuni valori propri delle persone e quelli delle comunità nelle quali le persone si sviluppano. In altri termini egli non interpreta il concetto di autorità come un comando posto dall'esterno ma con una mediazione tra valori singoli e quelli della comunità.

Riservandosi, il relatore, ad un'altra seduta l'esame delle varie norme del disegno di legge, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

A richiesta del deputato Guidi, il Presidente precisa che a suo giudizio la Commissione terrà, di norma, tre sedute alla settimana, mentre una quarta sarà riservata alla Sottocommissione per i pareri.

Nelle tre sedute plenarie una sarà riservata, di massima, agli argomenti di minore impegno.

Comunica che è sua intenzione porre all'ordine del giorno la riforma del Consiglio superiore della magistratura, non appena il disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, sarà assegnato alla Commissione e di riservare una trattazione rapida alle modifiche del diritto processuale del lavoro, non appena il Comitato ristretto avrà completato i propri lavori; analogamente è del parere che sia opportuno iniziare l'esame della proposta di legge Martuscelli sul trattamento economico della magistratura, sempreché la Commissione bilancio esprima parere favorevole. In attesa di questi vari adempimenti saranno

iscritti all'ordine del giorno tutti gli altri provvedimenti di cui è in corso l'esame.

Annuncia che la Presidenza della Camera gli ha fatto pervenire un affidamento di massima, circa la discussione in Assemblea del disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale e che non esistono obiezioni di principio a che si adotti la procedura di cui all'articolo 85, per l'esame della nuova legge professionale forense, una volta che in Assemblea sia stata svolta la relazione.

Infine, esprime il parere che sia necessario prendere accordi con la I Commissione, in merito ai provvedimenti, relativi alle garanzie della difesa nella istruzione sommaria, per le eventuali decisioni da prendere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi, Romita ed Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI ed altri: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aulieia e dell'antica via Romea » (*Modificata dal Senato*) (350-B).

In sostituzione del Relatore, il deputato Franceschini illustra favorevolmente le modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge, che si prefigge la tutela dello sviluppo della ricerca archeologica, la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia nonché delle antiche zone gravitanti sulla via Romea.

La Commissione quindi, al termine della seduta, approva le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (339-B).

Dopo ampia e favorevole illustrazione del relatore Buzzi sulle modifiche introdotte dalla VI Commissione permanente del Senato, la Commissione, approva le citate modificazioni, al termine della seduta, vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Scuola archeologica italiana in Atene » (617).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge che si propone di dare alla Scuola archeologica in Atene personalità di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sottraendola, così, alle difficoltà finora incontrate in materia contabile e finanziaria.

Il relatore Bertè, dopo aver ricordato che nella precedente seduta sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 del provvedimento, illustra un nuovo testo concordato.

Il citato nuovo testo stabilisce la composizione, la durata e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, nonché le funzioni del Direttore della scuola (è scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche, attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle arti; ed è tenuto a presentare al Ministro, ogni anno, una relazione sulla attività scientifica della Scuola).

Demanda inoltre ad un regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola, e approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, la dotazione del personale occorrente per le esigenze funzionali della scuola stessa, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto di impiego del medesimo.

Dispone altresì circa: il controllo della gestione della scuola (è affidato al Collegio dei revisori dei conti); la costituzione del patrimonio e le entrate della Scuola; il patrocinio della stessa nei giudizi attivi e passivi; la durata dell'anno finanziario, nonché la estensione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Dopo interventi del deputato Franceschini e del Sottosegretario Caleffi, la Commissione, fatta salva la consueta riserva di coordinamento, al termine della seduta, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge nel citato nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi, Romita e Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

DAGNINO: « Riconoscimento giuridico e ordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Genova » (3350);

BADINI CONFALONIERI: « Estensione agli osservatori geofisici universitari delle disposizioni vigenti per gli osservatori astronomici » (1478).

La Commissione, dopo aver proceduto all'abbinamento delle concorrenti proposte di legge, su proposta del relatore Fusaro, delibera di rinviare ad altra seduta l'esame dei provvedimenti al fine di consentire al relatore la predisposizione di un testo unificato degli stessi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

**INDUSTRIA (XII)**

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Ministro della ricerca scientifica, Rubinacci.

**RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA IN ITALIA**

Il Presidente Giolitti, rivolto un caldo saluto ed un vivo ringraziamento al Ministro Rubinacci, nel dichiarare aperta questa serie di *hearings* precisa il significato, lo spirito e le finalità degli incontri che la Commissione Industria terrà con i più qualificati esponenti della ricerca scientifica nel nostro Paese, nel solco di una tradizione che può ben farsi risalire al periodo in cui il compianto onorevole Roselli presiedette la Commissione.

Prende quindi la parola il Ministro Rubinacci, il quale rileva, innanzi tutto, che l'iniziativa della Commissione consentirà al Parlamento una valutazione più esatta ed approfondita delle varie iniziative che il Governo ha assunto e sta per assumere nel campo della ricerca scientifica e tecnica. Il compito della definizione di una coerente politica scientifica è reso ancor più difficile dalla mancanza di strumenti adatti, e, principalmente, di un dicastero con pieni poteri, fondi e personale in misura tale, almeno, da consentire un accertamento preliminare ed indispensabile delle condizioni della ricerca scientifica in Italia. Posto in rilievo che solo in parte si è potuto valere dell'accertamento demandato annualmente al Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministro Rubinacci osserva che per valutare lo stato della ricerca in Italia è ne-

cessario tenere conto non solo degli aspetti quantitativi, ma anche di quelli qualitativi che presentano, ai fini della politica governativa del settore, un interesse determinante. La relazione del CNR, invece, espone largamente soprattutto i primi.

Occorre quindi una diversa strutturazione della relazione stessa che ponga in condizione di conoscere il grado di sviluppo di ciascun settore sul piano della ricerca fondamentale ed applicata, in quali sedi operi a livello internazionale e in che modo la ricerca compiuta influisca sul comportamento delle imprese.

Una articolazione di questo genere richiede un lavoro continuativo, affidato a Commissioni di studio costituite nell'ambito dei comitati nazionali di studio e di consulenza, cui detto compito è attribuito dai regolamenti predisposti dal CNR.

Lo stesso Consiglio delle ricerche, peraltro, per la sua struttura istituzionale — che ne fa una rappresentanza pressoché esclusiva del mondo universitario — difficilmente potrà condurre una indagine in termini così ampi. Tale compito perciò dovrà essere integrato dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica; in attesa della discussione della legge istitutiva verranno utilizzati mezzi finanziari assai limitati per studi settoriali affidati ad esperti, possibilmente nel quadro di quelli che dovrà compiere il Ministero del bilancio e della programmazione.

Ricordati i dati del progresso economico realizzato dall'Italia in questi ultimi anni, il Ministro Rubinacci sottolinea che tali risultati sono stati ottenuti soprattutto attraverso una migliore organizzazione aziendale, una più marcata qualificazione operaia, l'introduzione di nuovi processi produttivi a più elevato rendimento, le economie di scala che è stato possibile realizzare in alcuni settori. Ma questi elementi di forza del nostro apparato produttivo rischiano a lungo periodo di trasformarsi in altrettante cause di debolezza. Il divario da colmare tra l'Italia ed i paesi industrialmente avanzati è tuttora rilevante e non sono consentite battute d'arresto. Ad esempio, il prodotto netto per addetto negli Stati Uniti per il 1963 viene valutato in 7,5 milioni di lire nel settore chimico, 19,5 nel settore elettrico e gas, 4,7 nel settore delle macchine elettriche; di contro in Italia le valutazioni corrispondenti sono di 2,7; 6,4; 2,5. All'origine del progresso tecnico, ovviamente, vi è la ricerca applicata, che non è un fattore da sommare ai precedenti. In questi anni siamo ricorsi prevalentemente alla ri-

cerca svolta da altri. Ora si sta assistendo ad un maggiore interesse dell'industria nazionale nei confronti della ricerca, attribuibile ad una valutazione più ampia dei vantaggi che può portare una attività di ricerca autonoma, seriamente impostata e realizzata.

Il Ministro Rubinacci osserva poi che è indispensabile, per assicurare lo sviluppo dell'apparato industriale nazionale, che le conoscenze che rappresentano il sostrato del progresso tecnico non formino oggetto di monopolio e che il loro costo non risulti troppo elevato. Contemporaneamente, sul piano scientifico è necessario evitare che il ricorso sistematico all'importazione di conoscenze conduca ad un generale declassamento culturale dovuto ad una domanda di ricerca e di ricercatori insufficiente.

La tendenza ad una sempre maggiore accumulazione di conoscenze tecniche da parte delle industrie di un solo paese, gli Stati Uniti, ha creato in tutta l'Europa timori non infondati e tentativi di reazione, dei quali la proposta italiana presentata alla NATO dal Ministro Fanfani è uno degli esempi più promettenti in quanto associa gli Stati Uniti stessi alla soluzione del problema.

Altri tentativi vengono svolti nell'ambito della Comunità economica europea e dell'EFTA. A queste azioni a livello internazionale deve tuttavia corrispondere una ben definita politica scientifica nazionale, che prenda le mosse da una precisa conoscenza delle condizioni alle quali è subordinato l'afflusso di conoscenze estere.

Un saldo negativo nella bilancia degli scambi tecnologici rappresenta un « campanello d'allarme » in quanto può nascondere l'imposizione di limiti allo sviluppo dell'industria. Occorrerà intervenire in modo adeguato, aprendo nuove fonti di conoscenza che possano porsi in concorrenza con quelle attualmente disponibili anche attraverso specifici accordi di collaborazione con altri Paesi; vietando la imposizione di restrizioni dannose allo sviluppo economico del paese, chiedendo alle imprese estere che assumono partecipazioni in imprese nazionali di salvaguardare le attività di ricerca in esse svolte; creando nuove aperture all'acquisto di conoscenze, come già si è iniziato a fare con i numerosi accordi di cooperazione scientifico-tecnica firmati recentemente dal Governo italiano con numerosi paesi; finanziando attività di ricerca presso l'industria mediante contratti di ricerca e contributi; modificando il regime fiscale e quello brevettuale; promuovendo l'accesso dell'industria ai risultati delle ricerche condotte

presso l'Università e gli Enti di Stato, e, nel contempo, orientando maggiormente i programmi di ricerca di questi ultimi per renderli più rispondenti alle necessità della produzione industriale.

Il Ministro Rubinacci procede, poi, all'esame dei vari settori che costituiscono l'oggetto dell'indagine conoscitiva della Commissione. Primo fra tutti il settore dell'energia suddiviso tra la produzione elettromeccanica e la produzione e distribuzione di energia elettrica. Alla ricerca per la costruzione di macchine elettroniche le imprese italiane hanno destinato circa nove miliardi di lire nel 1963: gli esborsi per brevetti e licenze nello stesso anno ammontavano a circa 15 miliardi di cui 6,5 attribuiti agli Stati Uniti, 5 al Regno Unito, 2,2 alla Svizzera, 1,5 alla Germania. Accanto al settore elettromeccanico va posto quello nucleare: la possibilità di produrre energia elettrica per via nucleare ha raggiunto uno stadio di applicazione su base industriale che consente di prevedere un incremento degli impianti nucleari in tutto il mondo, in funzione progressivamente sostitutiva degli impianti termoelettrici tradizionali. Per il decennio 1965-75 la potenza nucleare da installare in Italia ammonta a 3.500 megawatt, il che equivale all'installazione di una centrale ogni due anni di potenza doppia di quella attualmente in esercizio nel nostro Paese, con un « giro d'affari » valutato in circa 12 miliardi annui per le componenti nucleari e in 5 miliardi annui per il combustibile.

L'industria elettronica rappresenta un esempio di settore sulla cui evoluzione l'impulso statale non ha influito che in minima parte. Infatti, l'espansione dell'industria elettronica, nella quale le attività di ricerca e di sviluppo incidono per circa un terzo del costo dei prodotti, è dovuta principalmente a commesse militari che permettono di coprire senza rischio questa parte del costo: nel quadro NATO queste commesse non sono mancate, ma sembra che siano state attribuite principalmente a società istituite in compartecipazione con imprese americane che hanno utilizzato per i propri sistemi soprattutto componenti sviluppate negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'industria chimica il Ministro Rubinacci rileva che le ridotte dimensioni iniziali non hanno impedito alla produzione globale di raggiungere livelli comparabili a quelli di altri paesi europei tecnologicamente più avanzati, grazie ad una forte importazione di conoscenze tecnologiche. Nel 1963 il settore chimico e quello farmaceutico

hanno concorso alla formazione del saldo negativo della bilancia italiana dei pagamenti tecnologici nella misura del 24 per cento, per un ammontare di 15,7 miliardi di lire.

Nel predisporre l'intervento dello Stato a sostegno della ricerca industriale sarà perciò necessario tener particolarmente conto del settore chimico, nel quale vi sono i presupposti per una buona affermazione dell'industria italiana nei mercati internazionali.

Concludendo, il Ministro Rubinacci ringrazia il Presidente Giolitti e la Commissione Industria per l'ottima iniziativa presa e per l'opportunità a lui data di poter esporre di fronte ad una così qualificata rappresentanza del Parlamento gli orientamenti del Governo in materia di ricerca scientifica.

Alla esposizione del Ministro Rubinacci fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazioni della esposizione stessa da parte dei deputati: Mussa Ivaldi, Cervone, Leonardi, Ceravolo, Berlinguer, Sabatini, Biaggi Nullo, Romualdi, Merenda, Helfer, e dello stesso Presidente Giolitti.

A tutti risponde, fornendo ulteriori ragguagli, il Ministro della ricerca scientifica.

Il Presidente Giolitti comunica, infine, il calendario dei prossimi incontri nel quadro dell'indagine conoscitiva oggi iniziata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1583);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

Ad inizio di seduta il Presidente commemora l'onorevole Luigi Renato Sansone, Presidente dell'INAIL, recentemente scomparso. A nome del Governo si associa il Ministro Mariotti e, a nome dei rispettivi gruppi, gli onorevoli Spinelli, Usvardi, Barba e Pasqualicchio.

La Commissione quindi procede nell'esame degli articoli del disegno di legge in discussione.

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta venne rinviato l'esame dell'emendamento aggiuntivo Palazzeschi concernente il compenso al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri.

L'onorevole Palazzeschi riassume brevemente quanto ebbe ad esporre in occasione della presentazione dell'emendamento.

L'onorevole Barba illustra un analogo emendamento proposto anche a nome del collega Usvardi, tendente a stabilire che il compenso deve essere fissato dallo stesso consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e non già dai consigli comunale, provinciale o regionale, come previsto dall'emendamento Palazzeschi.

L'onorevole Alboni sostiene invece di affidare ai consigli degli enti locali la determinazione dell'indennità senza peraltro fissare un limite. L'onorevole Fada è d'accordo per affidare al consiglio comunale la determinazione del compenso stabilendo anche un limite massimo.

Il Relatore onorevole Lattanzio è d'accordo con l'emendamento Barba-Usvardi.

L'onorevole Mariotti propone che della questione sia investita l'Assemblea. L'onorevole Bemporad, preannunciando che si asterrà dal voto in quanto Presidente di un ospedale, propone che si faccia riferimento all'importanza dell'ospedale. Per le stesse ragioni dichiara di astenersi l'onorevole Cattaneo Pettrini Giannina. L'onorevole Usvardi si dichiara d'accordo con l'onorevole Bemporad. L'onorevole Buffone si dichiara contrario alla fissazione di un limite massimo.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Usvardi-Barba con l'aggiunta proposta dall'onorevole Bemporad, che viene approvato nel seguente testo:

« Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto anche della classificazione e dell'importanza dell'ente ospedaliero ».

Dichiara assorbito l'emendamento Palazzeschi e propone che l'emendamento testè approvato, per ragioni di connessione, sia inserito all'articolo 9 anziché all'articolo 10: la Commissione approva.

Il Presidente pone ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, che è approvato.

All'articolo 11 l'onorevole Cappugi illustra un emendamento tendente ad affidare al Presidente del Consiglio di amministrazione l'emanazione dei provvedimenti con carattere di urgenza con riserva di ratifica da parte del Consiglio. L'onorevole Tantalo illustra un emendamento concernente le formalità da seguirsi nell'emanazione degli atti. L'onorevole Abbruzzese illustra un emendamento tendente a sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione le deliberazioni che riguardano i contratti di locazione.

Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara favorevole all'emendamento Cappugi, da integrarsi eventualmente con l'emendamento Abbruzzese, e all'emendamento Tantalo.

Il Presidente pone ai voti il primo e il secondo comma dell'articolo 11 ai quali non sono stati proposti emendamenti e che sono approvati nel testo proposto dal Governo; pone ai voti l'emendamento Cappugi che è approvato; di conseguenza dichiara assorbiti gli analoghi emendamenti Abbruzzese, Genai Tonietti e Fada, nonché la prima parte dell'emendamento Tantalo. Pone quindi ai voti il secondo comma dell'emendamento Tantalo che è approvato. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 11 è approvato nel seguente testo:

« Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca a presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovrintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutesi dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilità degli amministratori a norma dell'ar-

ticolo 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constatare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito ».

All'articolo 12 l'onorevole Alboni propone un emendamento sostitutivo tendente a modificare la composizione, il sistema di nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti, affidando la nomina dei revisori ai consigli degli enti locali. Precisa che l'emendamento, condiviso dalla Commissione II nel suo parere, ha lo scopo di garantire una maggiore efficienza dell'organo. L'onorevole Bemporad si dichiara parzialmente favorevole. L'onorevole Barba illustra un emendamento tendente ad aggiungere al collegio un rappresentante della regione nominato dalla giunta regionale. Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara contrario all'emendamento Alboni e favorevole all'emendamento Barba.

Il Ministro Mariotti si dichiara contrario all'emendamento Alboni, specificando che la composizione del collegio, così come è prevista dal disegno di legge governativo, serve da garanzia al buon andamento amministrativo dell'ente ospedaliero. Posto ai voti, l'emendamento Alboni non è accolto; è approvato invece l'emendamento Barba; non è accolto altresì un emendamento Scarpa ed altri tendente a sopprimere le parole: « con funzioni di vigilanza ». A seguito delle modifiche apportate l'articolo 12 risulta approvato nel seguente testo:

« Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi ministri, nonché da un rappresentante della regione nominato dalla giunta regionale ».

All'articolo 13 l'onorevole Alboni illustra un emendamento tendente a sostituire nel titolo e nel testo dell'articolo l'espressione « il consiglio dei sanitari » con l'espressione « il consiglio sanitario » spiegando come di questi consigli debbano far parte non solo i medici, ma anche le altre categorie di dipendenti. L'onorevole Scarpa illustra un emendamento tendente a modificare la composizione del consiglio e ad affidarne la nomina a tutto il personale mediante elezioni. L'onorevole Ma-

grì illustra un emendamento tendente ad aggiungere al numero 1 dell'articolo le seguenti parole: « e nel caso che questo comprenda cliniche universitarie, dai direttori delle cliniche stesse ». Richiama l'attenzione della Commissione sul parere espresso dalla Commissione istruzione e sulla necessità di far partecipi della direzione della vita degli ospedali i direttori delle cliniche universitarie quando si tratti di ospedali clinicizzati o convenzionati con l'università.

All'emendamento si dichiarano favorevoli l'onorevole Bartole e l'onorevole Barberi, il quale ultimo propone una diversa formulazione dell'emendamento del seguente tenore: « e nel caso che questo comprenda reparti clinicizzati o convenzionati con l'Università, anche dei direttori in veste di primari ». Si dichiarano contrari invece gli onorevoli Bemporad, Di Mauro e Galluzzi.

Il relatore onorevole Lattanzio dichiara che a suo avviso il numero 1 dell'articolo comprende anche i direttori di clinica in veste di primari quando si tratta di reparti ospedalieri clinicizzati o convenzionati con l'università. Pertanto ritiene superfluo l'emendamento.

Il Ministro Mariotti si dichiara recisamente contrario all'emendamento perché superfluo. Concordano con il Ministro gli onorevoli Romano, Bemporad e Scarpa. L'onorevole Magrì dichiara di ritirare il proprio emendamento e di associarsi all'emendamento Barberi.

Dopo ampia discussione l'onorevole Barberi, in considerazione delle dichiarazioni fatte dal Ministro, non insiste per la votazione e si riserva di ripresentare in Aula l'emendamento. Posto ai voti il titolo ed il primo comma dell'articolo 13 sono approvati senza emendamenti.

Al secondo comma l'onorevole Scarpa illustra un emendamento sostitutivo analogo all'emendamento da lui presentato al primo comma. Il Ministro Mariotti dichiara che per la composizione del consiglio sanitario centrale non sarebbe contrario all'inclusione di rappresentanti, in misura non superiore al quinto del totale, delle altre categorie di dipendenti. L'onorevole Di Mauro presenta in tal senso un emendamento che, posto ai voti, non è accolto. I commi secondo e terzo dell'articolo sono pertanto approvati nel testo del disegno di legge, che risulta del seguente tenore:

ART. 13. — *Il Consiglio dei sanitari e il Consiglio sanitario centrale.*

Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei

sanitari presieduto dal direttore sanitario e così composto:

1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero;

2) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;

3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista.

Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito invece il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai sanitari di ciascun ospedale.

Il Consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni ».

All'articolo 14 l'onorevole Barba illustra un emendamento tendente a sopprimere, per ragioni di opportunità, la lettera a). Analogo emendamento è presentato dall'onorevole Storti ed altri. Alla lettera c) l'onorevole Cappugi illustra un emendamento tendente a sopprimere la prima parte del periodo. L'onorevole Spinelli illustra un emendamento aggiuntivo tendente ad includere fra i pareri del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, quello sulla valutazione, soppressione o modificazione dei reparti, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche. Illustra un altro emendamento che aggiunge il parere sul conferimento di incarichi temporanei a posti vacanti.

L'onorevole Di Mauro propone di sopprimere l'intero ultimo comma che riconosce al Presidente la facoltà di partecipare alle sedute dei consigli dei sanitari e sanitario centrale. Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara favorevole agli emendamenti Barba e Storti; sulla soppressione della lettera a) dichiara che sono infondate le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cappugi e propone, per maggiore precisione alla stessa lettera l'aggiunta delle parole « solo per gli aspetti esclusivamente sanitari » Si dichiara favorevole parzialmente all'emendamento Spinelli per il punto d) e contrario a quello per il punto e),

si dichiara infine contrario all'emendamento soppressivo Morelli. L'onorevole Cappugi accetta l'aggiunta proposta dal relatore e ritira il proprio emendamento. L'onorevole Spinelli ritira il proprio emendamento alla lettera *d*) per la parte non accettata dal relatore e l'emendamento relativo alla lettera *e*).

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Barba soppressivo della lettera *a*), che è approvato, l'emendamento Spinelli, per la parte accettata dal relatore, che è approvato, e l'emendamento soppressivo Morelli, al quale si erano dichiarati contrari il Ministro e il Relatore, che non è accolto. Dichiara assorbito l'emendamento Cattaneo Petrini Giannina e preclusi gli emendamenti Monasterio tendenti a modificare l'espressione « sanitario » con « dei sanitari ». È approvato altresì un emendamento Barba-Usvardi tendente a stabilire che delle convocazioni dei consigli dei sanitari e sanitario centrale va data preventiva comunicazione al Presidente.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 14 risulta approvato nel seguente testo:

« Il Consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:

*a*) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;

*b*) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;

*c*) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti, la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche.

Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovrintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.

È in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione ».

All'articolo 15 l'onorevole Monasterio presenta un emendamento sostitutivo al primo comma al fine di far rientrare sotto la vigilanza del Ministero della sanità tutti indistin-

tamente gli istituti di ricovero e cura. L'onorevole Barba propone di aggiungere alla vigilanza del Ministero anche il controllo.

Sempre al primo comma l'onorevole Usvardi propone di sopprimere il riferimento agli ospedali dipendenti dagli enti mutualistici ed assicurativi. Come conseguenza dell'emendamento presentato al primo comma l'onorevole Monasterio propone di sopprimere gli altri due commi.

L'onorevole Magri propone l'esclusione dal controllo delle cliniche universitarie. Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara contrario sia agli emendamenti Monasterio che all'emendamento Magri. Pur mantenendo del primo emendamento la dizione « nel rispetto delle competenze proprie delle regioni », ritiene che, poiché si intende aggiungere alla vigilanza anche il controllo del Ministero, questo non ha il potere di controllare gli istituti, cui l'emendamento Monasterio si riferisce, perciò propone di riprendere la discussione al terzo comma. Parimenti contrario si dichiara il Ministro, il quale fa presente che il controllo del suo Ministero può svolgersi per gli enti in parola solo per quanto riguarda il funzionamento igienico-sanitario e tutto ciò è previsto dal terzo comma del testo governativo. Messo ai voti il primo comma è approvato con l'aggiunta Monasterio, accettata dal relatore, e la soppressione proposta dall'onorevole Usvardi. Il secondo comma è approvato senza modifiche dopo una dichiarazione dell'onorevole Magri di ritirare il proprio emendamento aggiuntivo in quanto dalle dichiarazioni del Ministro è emerso che nulla è innovato rispetto alla legislazione vigente sulla autonomia universitaria. Al terzo comma l'onorevole Bemporad, per conciliare le opposte tendenze, propone di aggiungere dopo le parole « sugli istituti di ricovero e cura » le parole « e su quelli » facendo così rientrare sotto la vigilanza per l'aspetto igienico-sanitario del Ministero tutti gli istituti di cura. Con questa precisazione l'onorevole Monasterio ritira il proprio emendamento. Posto ai voti il terzo comma è approvato con la modifica Bemporad.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 15 è approvato nel seguente testo:

« Il Ministero della sanità nel rispetto delle competenze proprie delle regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.

A tali fini il Ministero della sanità ha il potere di vigilanza sulla piena rispondenza

dell'attività sanitaria svolta dagli enti ospedalieri e dagli ospedali indicati nel primo comma ai generali interessi della salute pubblica.

Il Ministero della sanità esercita l'alta sorveglianza sugli istituti di ricovero e cura e su quelli riconosciuti a carattere scientifico per quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso i medici provinciali ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

(VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Venerdì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Finocchiaro, per la VIII Commissione; Calvetti, per la IX Commissione).

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 24 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari (3704) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso (1968) — Relatore: Breganze — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro (2853) — Relatore: Bisantis.

*Discussione della proposta di legge:*

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) — Relatore: Martini Maria Eletta.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 21.*